



Secondo l'avvocato generale Mengozzi il requisito della conoscenza elementare del tedesco cui la Germania subordina il rilascio di un visto ai fini del ricongiungimento di coniugi cittadini di paesi terzi è contrario al diritto dell'Unione

Tale requisito introdotto nel 2007 non è compatibile né con la clausola di «standstill» dell'Accordo di associazione con la Turchia né con la direttiva sul ricongiungimento familiare

Nell'ambito del ricongiungimento dei coniugi cittadini di paesi terzi, dal 2007 la Germania subordina, in linea di massima, il rilascio di un visto alla condizione che il coniuge che intenda beneficiare del ricongiungimento sia in grado di esprimersi in tedesco almeno in modo semplice, anche per iscritto. Tale nuova condizione mira a facilitare l'integrazione dei nuovi arrivati in Germania e a contrastare i matrimoni forzati.

Da quattro anni la sig.ra Dogan, cittadina turca residente in Turchia, intende raggiungere suo marito in Germania. Questi, parimenti cittadino turco, dal 1998 vive in Germania, dove dirige una società a responsabilità limitata di cui è l'azionista maggioritario e dove è titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Prima di sposarsi civilmente nel 2007, il sig. e la sig.ra Dogan avevano già contratto matrimonio religioso dinanzi ad un imam. La coppia ha avuto quattro figli tra il 1988 e il 1993. Nel gennaio 2012 l'ambasciata tedesca ad Ankara ha nuovamente negato alla sig.ra Dogan, per il fatto di essere analfabeta e di non possedere pertanto le necessarie conoscenze linguistiche, il rilascio di un visto a titolo di ricongiungimento familiare.

La sig.ra Dogan ha quindi presentato ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania). Tale giudice chiede alla Corte di giustizia **se il requisito linguistico, introdotto in Germania nel 2007, sia compatibile con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la clausola di «standstill»** convenuta all'inizio degli anni '70 nell'ambito dell'Accordo di associazione con la Turchia¹. Tale clausola vieta l'introduzione di nuove restrizioni² alla libertà di stabilimento.

Nelle sue odierne conclusioni l'avvocato generale, sig. Paolo Mengozzi, risponde negativamente a tale questione. Secondo l'avvocato generale, la clausola di «standstill» vieta che cittadini turchi che, come il sig. Dogan, si siano avvalsi della libertà di stabilimento ai sensi dell'Accordo di associazione siano soggetti a nuove misure che, alla stregua del requisito linguistico controverso nella fattispecie, hanno per oggetto o per effetto di rendere più difficile l'ingresso del loro coniuge nel territorio dello Stato membro a titolo di ricongiungimento familiare.

Infatti l'assenza, per un cittadino turco, della prospettiva concreta di un ricongiungimento familiare sul territorio dello Stato membro in cui è stabilito (o intende stabilirsi al fine di esercitare la sua attività autonoma) è in grado di ostacolare o, quantomeno, di rendere meno attraente l'esercizio,

¹ Tale clausola figura nel Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure da adottare nel corso della fase transitoria dell'associazione creata con l'Accordo tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da una parte, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altra, e concluso, approvato e confermato a nome di quest'ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, 217, pag. 3685) (GU 1972 L 293, pag. 1).

² Rispetto a quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore della clausola per lo Stato membro interessato.

da parte sua, della libertà di stabilimento di cui all'Accordo di associazione. In mancanza di tale prospettiva, un siffatto cittadino potrebbe sia essere dissuaso dall'andare a stabilirsi nel territorio dell'Unione (qualora il vincolo familiare sia già presente), sia essere spinto ad interrompere la sua attività e a lasciare tale territorio (qualora il vincolo si sia creato dopo la sua partenza). In entrambi i casi sarebbe obbligato a scegliere tra la sua attività e il mantenimento dell'unità familiare.

Per quanto riguarda la questione se il requisito della lingua possa essere giustificato dalla lotta contro i matrimoni forzati, l'avvocato generale ritiene che tale requisito sia **in ogni caso sproporzionato**. Esso è infatti in grado di ritardare all'infinito il ricongiungimento familiare nel territorio dello Stato membro interessato e, salvo un numero ridotto di eccezioni definite in maniera esaustiva³, si applica indipendentemente da una valutazione dell'insieme delle circostanze rilevanti del caso di specie.

Secondo il governo tedesco, obbligare il coniuge che intende beneficiare del ricongiungimento a partecipare a corsi d'integrazione e di lingua successivamente al suo arrivo sarebbe meno efficace, al fine di impedire l'esclusione sociale delle vittime di matrimoni forzati, rispetto al fatto di subordinare il suo ingresso alla previa acquisizione di conoscenze linguistiche. L'avvocato generale respinge tale tesi. Egli ritiene infatti che l'obbligo di partecipare a corsi d'integrazione e di lingua indurrebbe le persone coinvolte ad uscire dal loro contesto familiare, favorendo così il loro contatto con la società tedesca. I familiari che esercitano una costrizione su tali persone sarebbero costretti a consentire un tale contatto, che altrimenti potrebbe essere concretamente ostacolato nonostante le elementari conoscenze linguistiche che la persona possa avere. Inoltre, il fatto di intrattenere relazioni regolari con gli organismi e le persone responsabili dell'organizzazione di siffatti corsi potrebbe contribuire a creare le condizioni favorevoli a una richiesta d'aiuto spontanea da parte delle vittime e agevolare l'identificazione e la denuncia alle autorità competenti delle situazioni che richiedono il loro intervento.

L'avvocato generale conclude dichiarando che, tenuto conto della nuova restrizione apportata alla libertà di stabilimento di suo marito, la sig.ra Dogan può opporsi all'applicazione nei suoi confronti del requisito linguistico imposto dalla Germania.

Il Verwaltungsgericht chiede inoltre se **la direttiva sul ricongiungimento familiare**⁴, in forza della quale gli Stati membri hanno il diritto di richiedere che i potenziali beneficiari del ricongiungimento familiare si conformino a determinate misure di integrazione, osti a che il diritto di fare ingresso in Germania del coniuge di un cittadino di un paese terzo che soggiorna regolarmente in tale Stato sia subordinato alla dimostrazione di una conoscenza di base della lingua tedesca.

Tenuto conto della risposta che propone di dare alla prima questione relativa alla clausola di «standstill», l'avvocato generale non ritiene necessario rispondere a tale questione più generale. Tuttavia, per il caso in cui la Corte non seguisse la soluzione da lui proposta, propone di rispondere dichiarando che **la direttiva osta a che il rilascio di un visto a titolo di ricongiungimento familiare sia subordinato, come nel caso di specie, alla prova che il coniuge che chiede il ricongiungimento possiede conoscenze elementari della lingua dello Stato membro interessato, ove non esista alcuna possibilità di concedere esenzioni sulla base di un esame individuale**. Un siffatto esame dev'essere condotto tenendo conto dell'interesse dei figli minori e dell'insieme delle circostanze rilevanti del caso di specie. Occorre pertanto tener conto della disponibilità e dell'accessibilità (in particolare in termini di costi) dell'insegnamento e del materiale, nello Stato di residenza del coniuge che intende beneficiare del ricongiungimento, necessari ad acquisire il livello linguistico richiesto, nonché delle difficoltà, anche di carattere temporaneo, incontrate dal coniuge, connesse al suo stato di salute o alla sua situazione personale (quali l'età, l'analfabetismo, l'handicap e il livello di istruzione).

³ In tal senso, un visto può in particolare essere rilasciato qualora il coniuge che chiede il ricongiungimento non sia in grado, a causa di una malattia o di un'inabilità fisica, mentale o psicologica, di dimostrare che dispone di conoscenze elementari del tedesco.

⁴ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12).

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106